

Allegato C al verbale del GRE del 9.11.2009

Interpretazioni al Titolo IV DLgs 81/2008

art.88 Campo di applicazione

c.2 lett. g-bis)

I lavori richiamati in tale comma sono esclusi dal campo di applicazione del Capo I del titolo IV ("misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili") solamente se non vengono effettuati all'interno di un cantiere, nel quale si applica ex lege il Titolo IV.

art.89 Definizioni

c.1 lett. c) Responsabile dei lavori

Nomina non obbligatoria e può non coincidere con progettista o DL

c.1 lett i-bis) Impresa esecutrice

Sono considerate imprese esecutrici anche le imprese che provvedono alla realizzazione di opere provvisoriale

art.90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

c.3 e 4 Nomina dei coordinatori per la sicurezza

Sono considerare imprese esecutrici anche le imprese che provvedono alla realizzazione di opere provvisoriale (es ponteggi, etc)

L'impresa affidataria, qualora realizzi parte delle opere, deve essere considerata come impresa esecutrice, in virtù della definizione stessa, e quindi essere conteggiata nel computo del numero delle imprese che fanno scattare l'obbligo di nomina del/dei coordinatori per la sicurezza.

art.90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

c.11 lavori privati

Per NON nominare il coordinatore in fase di progettazione deve essere verificata la doppia condizione di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo lavori inferiore a 100.000 euro

art.99 Obblighi notifica

c.1 trasmissione alla ASL

Non è sanzionata la mancata trasmissione della notifica preliminare, ma ai sensi dell'art.157 c.1 lett c) è soggetta a sanzione la mancata trasmissione (prevista all'art. 90 c.9 lett. c)) all'amministrazione concedente di copia della notifica inviata sia alla ASL che alla DPL territorialmente competenti.

art.125 c.4 Disposizione dei montanti

il comma specifica che il parapetto dell'ultimo impalcato di un ponteggio è a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'impalcato stesso e quindi non a protezione dei lavoratori che svolgono la propria attività su una copertura, per i quali dovrà comunque essere predisposto un diverso sistema di protezione collettiva.

Nel caso dei ponteggi in legname, i correnti e la tavola fermapièe dovranno essere applicati dalla parte interna dei montanti; tale previsione deve essere adottata anche negli altri tipi di ponteggi, se applicabile (rif. Art.138 c.5)